

Associazione di volontariato
“INSIEME PER LA SOLIDARIETA ODV ”
Sede Piazza Stadthlon, 1
33078 –SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Codice Fiscale 91071430937

San Vito al Tagliamento, lì 27 luglio 2022

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 27 giugno 2022 alle ore 9.00, in presenza e modalità videoconferenza, è stata convocata l'Assemblea straordinaria dell'Associazione INSIEME PER LA SOLIDARIETA' ODV per discutere e approvare il seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) Adeguamento Statuto alle norme aggiornate del Terzo Settore. (Richieste dalla Regione FVG)

Alle ore 9.00 constatata la presenza del numero legale, il Presidente Federico Facchin dichiara aperta la seduta. Sono in presenza soci nr 24 portatori di deleghe nr 29 ed in video conferenza soci nr. 21

Il Presidente saluta tutti i soci convenuti e chiede al sig. Bortolus Egidio di svolgere la funzione di segretario e redigere il verbale dell'Assemblea.

Informa che la Regione FVG ha richiesto delle modifiche degli articoli statutari per poter essere iscritti al RUNTS (registro unico nazionale terzo settore). Certamente è stata una sorpresa visto che ci aspettavamo una automatica trasmigrazione al registro visto il recente adeguamento statutario avvenuto nel 2020. Inoltre questa comunicazione tardiva ci ha obbligato a predisporre una assemblea straordinaria anziché ordinaria con le implicazioni tecniche che potete immaginare (voto decisionale ai $\frac{3}{4}$ dei soci contro il 50%+1).

Comunque eccoci qua per assumere la delibera di modifica di diversi articoli dello statuto.

Ci siamo avvalsi della collaborazione del CSVFVG di Pordenone come ci è stato indicato dalla Regione.

Nell'invito all'assemblea ho allegato la lettera della regione FVG e per le modifiche richieste ci siamo attenuti alle loro istruzioni.

A questo punto il Presidente invita i soci a deliberare le modifiche che, per alzata di mano dei presenti e per conferma vocale di quelli collegati in videoconferenza, vengono approvate all'unanimità.

Non essendoci null'altro da deliberare alle ore 9.30 la seduta è tolta.

Bortolus Egidio



Federico Facchin



atto registrato a Pordenone il 28 LUG. 2022
al n° 2152 Mod. tu con liquidati e esure
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati 1



Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art.82 del D. Lgs. 117/17

STATUTO

Titolo I **Disposizioni generali**

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "INSIEME PER LA SOLIDARIETA ODV" con sede a San Vito al Tagliamento.
2. L'associazione è un'Associazione non riconosciuta ed è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. "INSIEME PER LA SOLIDARIETA ODV" ai sensi dell'art.4, comma 1, e32, comma 1, CTS, che l'associazione non ha fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolgendo le proprie attività prevalentemente a favore di terzi. E' una organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale.
2. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi del D. Lgs 117/17 nonché delle Leggi Regionali in materia di ODV.

Art. 4

Finalità

"INSIEME PER LA SOLIDARIETA ODV" è costituita al fine di:

- 1) Promuovere ed attivare interventi che concorrano, nell'ambito della coprogettazione, al sostegno del "sistema integrato" di interventi e Servizi Sociali, attraverso finalità di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nonché misure di solidarietà sociale rivolte alla famiglia ed alla comunità in generale. In particolare l'Associazione organizza e gestisce le figure degli autisti volontari che, anche attraverso apposita convenzione con il Comune o altri Enti, si occupano del trasporto di persone indigenti o in stato di necessità, per servizi di accompagnamento con bus navetta o altri automezzi messi a disposizione, presso strutture protette e/o altri servizi. L'Associazione opera inoltre per la promozione, diffusione e formazione delle figure degli amministratori di sostegno e dei tutori, che vengono nominati dall'Autorità giudiziaria. In questo contesto l'Associazione può gestire appositi sportelli con lo scopo di assistere gli amministratori di sostegno e tutori stessi nelle attività proprie previste. L'Associazione può ancora gestire appositi sportelli di protezione giuridica a favore della cittadinanza, per problematiche di varia natura. L'opera degli associati viene effettuata a titolo

personale, volontario e gratuito. Possono essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute. Il personale incaricato della gestione degli sportelli può essere compensato”.

- 2) Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/17 quali attività di interesse generale si intendono “interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni”.
- 3) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D. Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.
- 4) L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la sua distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. (art.8, commi 1-2, CTS)

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. "INSIEME PER LA SOLIDARIETA' ODV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. A "INSIEME PER LA SOLIDARIETA' ODV" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Nel rispetto dei principi di democraticità, eguaglianza e pari opportunità alla vita associativa, i soci minorenni non possono essere privati dei diritti derivanti dallo status di socio. Tra gli altri, non possono essere privati del diritto di voto, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

5. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
 2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
 3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
 4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
 5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il revisore dei conti;
- 4) organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14

Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o in alternativa può essere rappresentata da altro socio. Ogni socio può avere una sola delega.

Art. 15

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero

degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

3. Per modificare lo Statuto o l'atto costitutivo occorrono la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- ◆ a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali compresa la revoca del Presidente;
- ◆ b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ◆ c) approva il bilancio;
- ◆ d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

in sede straordinaria:

- ◆ f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; - delibera, con la maggioranza di cui all'art.17/3 del presente statuto;
- ◆ g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ◆ h) delibera lo scioglimento (ex art.21 c3 del c.c), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ◆ i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da minimo 5 membri eletti dall'assemblea degli associati, scelti tra le persone fisiche associate. L'assunzione della carica di amministratore sarà subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

2. In caso di dimissioni o decadenza, agli amministratori cessati subentrano i primi non eletti, in occasione delle procedure di nomina. Nel caso di esaurimento o di assenza di una lista di consiglieri non eletti, è necessario convocare un'assemblea per procedere ad una nuova elezione.

3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 50% consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto.

4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica, fax o altro mezzo idoneo.
6. Nella prima seduta, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il segretario ed il Tesoriere.
7. La prima seduta del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, è convocata dal Consigliere anziano entro 10 giorni dall'elezione.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2/3 dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio direttivo:
 - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci o l'espulsione dei soci;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22

Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 23
Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - b) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento e conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 24
Il Tesoriere

- L'Associazione ha un tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo che svolge i seguenti compiti
- a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Art.25
Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. L'organo può essere monocratico.

Art. 25/1
Il revisore dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti scelto tra gli iscritti dell'apposito albo. Viene nominato dall'assemblea, dura in carica tre anni. La sua funzione è quella di controllare la correttezza della gestione contabile in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

2. Il revisore dei conti può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Titolo V
Il bilancio

Art. 26
Bilancio consuntivo e preventivo

- 1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre, al pari dell'anno sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D. Lgs 117/17 e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
- 3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI **Norme finali e transitorie**

Art. 27

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 28 Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.;

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il presente Statuto è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria in data
27.07.22 e si compone di n.9 pagine

